

Appalto per l'affidamento del servizio di trasporto dati e manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di Prato all'interno del Patto sulla sicurezza tra Regione Toscana, Prefettura, Provincia e Comune di Prato – Gara n. 587

CIG: 68988073A2

CPV: 75241000-7 servizi di pubblica sicurezza

Bando integrale di gara

Indice

- Art. 1 – oggetto dell'appalto
- Art. 2 – descrizione, durata ed importo del servizio
- Art. 3 – finanziamento
- Art. 4 – normative di riferimento
- Art. 5 – divieto subappalto
- Art. 6 - garanzie e coperture assicurative
- Art. 7 – criterio di aggiudicazione
- Art. 8 – documenti di gara
- Art. 9 – modelli di gara
- Art. 10 – soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione
- Art. 11 – sopralluogo
- Art. 12 – contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- Art. 13 – modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara – quesiti e chiarimenti della documentazione di gara
- Art. 14 – documenti da presentare per la partecipazione alla gara
- Art. 15 – modalità e termini di presentazione dei plichi
- Art. 16 – commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara
- Art. 17 – motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte
- Art. 18 – soccorso istruttorio
- Art. 19 – aggiudicazione
- Art. 20 – adempimenti dell'aggiudicatario
- Art. 21 – disposizioni varie
- Art. 22 – privacy e accesso agli atti
- Art. 23 – comunicazioni
- Art. 24 – responsabile del procedimento
- Art. 25 – forme di pubblicità
- Art. 26 – ricorsi

Art. 1 – oggetto dell'appalto

Il presente bando integrale di gara ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal **Comune di Prato**, (C.F. 84006890481 - codice AUSA 0000241791) con sede in Prato (codice NUTS ITE15), Piazza del Comune n. 2, con determinazione dirigenziale n. 3589 del 09/12/2016, modificata e integrata con determinazione dirigenziale n. 1200 del 10/05/2017, per l'affidamento del servizio di trasporto dati e manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di Prato all'interno del Patto sulla sicurezza tra Regione Toscana, Prefettura, Provincia e Comune di Prato ed integra le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d'appalto.

Art. 2 – descrizione, durata ed importo del servizio

Le condizioni contrattuali sono riportate nel Capitolato d'appalto disponibile fra i documenti di gara.

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dati e manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di Prato all'interno del Patto sulla sicurezza tra Regione Toscana, Prefettura, Provincia e Comune di Prato ed altre attività accessorie.

E' compreso nell'appalto il seguente insieme di servizi:

- a) il servizio di trasmissione dati per la interconnessione su rete IP privata di tutti i sistemi periferici e di tutti i server del sistema di videosorveglianza;
- b) il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature che compongono il sistema di videosorveglianza;
- c) il servizio di manutenzione evolutiva (Opzionale) del sistema di videosorveglianza;
- d) il costante monitoraggio della piena funzionalità del sistema al fine di consentire il ripristino degli elementi mal funzionanti o in avaria nel più breve tempo possibile;

e) l'eventuale ampliamento del sistema di videosorveglianza mediante l'installazione di nuovi punti di ripresa e nuovi server di registrazione, secondo quanto indicato agli articoli 5 e 6 del capitolato d'appalto.

I servizi di cui sopra dovranno garantire il pieno e costante funzionamento del sistema e la rispondenza delle registrazioni alle esigenze di tutela della sicurezza da parte degli enti gestori.

I livelli di servizio sono meglio descritti capitolato d'appalto.

Ove i sostegni (pali, staffe, etc..) su cui le telecamere sono fissate siano di proprietà del Comune ed installate ad uso esclusivo del sistema di video-sorveglianza, le attività di manutenzione riguarderanno anche tali elementi di supporto.

La prestazione principale è individuata nel servizio di trasmissione dati per la interconnessione su rete IP privata di tutti i sistemi periferici e di tutti i server del sistema di videosorveglianza.

Le prestazioni secondarie sono individuate come segue:

- il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature che compongono il sistema di videosorveglianza;
- il servizio di manutenzione evolutiva (Opzionale) del sistema di videosorveglianza;
- il costante monitoraggio della piena funzionalità del sistema al fine di consentire il ripristino degli elementi mal funzionanti o in avaria nel più breve tempo possibile.
- l'eventuale ampliamento del sistema di videosorveglianza mediante l'installazione di nuovi punti di ripresa e nuovi server di registrazione, secondo quanto indicato agli articoli 5 e 6 del capitolato d'appalto.

Il presente appalto avrà la durata di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere ad un rinnovo del contratto ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016 per un periodo ulteriore fino ad un massimo di 36 mesi

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni giuridiche ed economiche del presente Capitolato d'appalto nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperienza di una nuova procedura di gara.

Il servizio è compensato a canone onnicomprensivo la cui base d'asta è pari a € **242.160,64** (euro duecentoquarantadueemilacentosessanta//64) IVA esclusa per anno, e quindi € **726.481,92** (euro settecentoventiseimilaquattrocentoottantuno//92) IVA esclusa per tre anni.

L'ampliamento del sistema di videosorveglianza mediante aggiunta di nuovi punti di ripresa o nuovi server di registrazione potrà comportare, in tre anni di appalto, una spesa massima di € **120.000,00** (euro centoventimila//00) per il totale delle ordinazioni effettuate.

I prezzi posti a base d'asta per gli ampliamenti del sistema di videosorveglianza sono i seguenti:

- Punto di ripresa con unica telecamera di tipo DOME avente le caratteristiche minime di cui all'articolo 4 del capitolato d'appalto e comunque superiori o uguali a quelle descritte nell'offerta tecnica per la manutenzione evolutiva di cui allo stesso punto articolo 4: € **5.000,00** (euro cinquemila//00);
- Punto di ripresa con telecamera di contesto di tipo DOME e una telecamera per la lettura targhe aventi le caratteristiche minime di cui all'articolo 4 del capitolato d'appalto e comunque superiori o uguali a quelle descritte nell'offerta tecnica per la manutenzione evolutiva di cui allo stesso articolo 4: € **8.000,00** (euro ottomila//00);
- Server di registrazione video aventi le caratteristiche minime di cui all'articolo 6 del Capitolato d'appalto: € **7.000,00** (euro settemila//00).

Secondo quanto previsto all'art. 5 del capitolato d'appalto, l'installazione di nuovi punti di ripresa darà luogo ad un aumento del canone pari allo 0,7% del canone offerto in gara riferito ad un anno.

Secondo quanto previsto all'art. 6 del capitolato d'appalto, l'installazione di nuovi server di registrazione darà luogo ad un aumento del canone pari allo 0,1% del canone offerto in gara riferito ad un anno.

L'incremento del canone pagato complessivamente durante la durata dell'appalto rientrerà comunque, qualunque sia la sua giustificazione, nel massimale di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 (Quinto d'obbligo).

L'importo massimo del canone per il servizio nel caso di esercizio di tutte le facoltà di opzione e rinnovo è pertanto pari ad € **1.743.556,61** (euro unmilionesettecentoquarantatremilacinquecentocinquantasei//61) IVA esclusa.

L'importo massimo dell'appalto per canone e nuove installazioni nel caso di esercizio di tutte le facoltà di opzione e rinnovo è pertanto pari ad € **1.983.556,61** (euro unmilionenovecentoottantatremilacinquecentocinquantasei//61) IVA esclusa.

E' onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

In sede di indizione di gara non è ravvisata per l'appalto in questione alcuna interferenza di cui all'art. 26 comma 1 lettera b e comma 3 del D.lgs 81/2008 e pertanto non è stato elaborato alcun Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).

L'amministrazione si riserva, anche in sede esecuzione dell'appalto, e qualora se ne presenti la necessità, di elaborare un DUVRI specifico in relazione ai rischi di interferenza che via via si individueranno.

Gli oneri derivanti da tali incombenze saranno valutati e remunerati a parte.

Art. 3 – finanziamento

Al finanziamento dell'appalto, per quanto concerne la parte a canone, si provvede mediante entrate proprie dell'Ente.

Qualora le risorse per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza dovessero essere rese disponibili attraverso diverse fonti di finanziamento, si applicheranno ai pagamenti le norme di legge connesse alla fonte di finanziamento individuata.

Art. 4 – normative di riferimento

La presente gara è disciplinata dal bando di gara (sia nella versione integrale che nelle versioni pubblicate sulla GUUE e sulla GURI), dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore. Sono state altresì considerate nella redazione dei documenti di gara le Linee Guida e le indicazioni alle stazioni appaltanti emanate dall'ANAC.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato d'appalto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nel presente appalto (T.U. 81/08).

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti, in ogni fase della gara, ed in caso di aggiudicazione in ogni fase dell'espletamento del servizio, al rispetto del Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005.

La formale accettazione del predetto Codice deontologico dovrà avvenire al più tardi in sede di stipula del contratto di appalto.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara, né la presentazione di dichiarazione fra la documentazione amministrativa di gara poiché non compresa nel DGUE.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 5 – divieto di subappalto

Per l'esecuzione del presente servizio non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 6 - garanzie e coperture assicurative

Si richiede la produzione della garanzia provvisoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, come previsto nel presente bando integrale al punto A9) dell'art. 14.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Per quanto riguarda le caratteristiche della garanzia definitiva si veda l'art. 15 del Capitolato d'appalto.

L'importo di riferimento per il calcolo della garanzia definitiva è quello del canone.

Sono richieste inoltre le coperture assicurative di cui all'art. 23 del Capitolato d'Appalto.

Art. 7 – criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

P1) livello del concorrente all'interno dell'Avigilon Partner Program (**max punti 4**);

P2) qualità delle telecamere proposte, in sostituzione delle esistenti, nell'ambito della manutenzione evolutiva e per le nuove installazioni (**max punti 10**);

P3) Utilizzo degli armadi stradali esistenti (**max punti 4**);

P4) Velocità di interconnessione Stadio/Questura/VVFF e Stazione/Questura (**max punti 4**);

P5) Connettività fra le telecamere ed il sistema di memorizzazione (**max punti 10**);

P6) Numero di telecamere offerte in sostituzione di quelle presenti per l'attività di manutenzione evolutiva (**max punti 30**);

P7) Qualità delle tecniche utilizzate sui collegamenti a garanzia della riservatezza delle comunicazioni (**max punti 4**);

P8) Qualità del sistema allestito dal fornitore per il costante monitoraggio dei sistemi oggetto dell'appalto (**max punti 4**);

P9) Ribasso sul canone posto a base di gara (**max punti 25**).

P10) Ribasso sui prezzi posti a base d'asta per gli ampliamenti del sistema di videosorveglianza (**max punti 5**).

Art. 8 – documenti di gara

I documenti di gara sono costituiti da:

- bando di gara, nelle versioni pubblicate sulla GUUE e sulla GURI;
- bando integrale di gara;
- schema per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria (allegato al bando integrale di gara di gara);
- capitolato d'appalto e suoi allegati;

I documenti di gara ufficiali, ulteriori ai bandi pubblicati sulla GUUE e sulla GURI, sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Prato nella pagina web della presente gara.

Si fa inoltre rinvio:

- al Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 di approvazione del DGUE

Art. 9 – modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- mod. 1 – (non presente per la presente gara)
- mod. 2 – domanda di partecipazione alla gara;
- mod. 3 – dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
- mod. 4 – DGUE formato cartaceo;
- file XML DGUE;
- mod. 5 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod. 6 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
- mod. 7 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
- mod. 8 – offerta economica.

I modelli di gara ufficiali sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Prato nella pagina delle presente gara.

Art. 10 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, e più in generale i soggetti che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016, offrono sul mercato la prestazione di servizi, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sull'inesistenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana;

b) ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016;

c) essere in possesso di licenza di brevetto Avigilon;

d) essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione nella categoria OS19 o OS30 e classifica non inferiore alla II.

Trattandosi di appalto di servizi non vige l'equipollenza della categoria OG11 con la categoria OS30.

E' consentito partecipare alla gara pur in possesso di un'attestazione SOA con validità triennale o quinquennale scaduta, a condizione che si stia richiesta, prima della scadenza dell'attestazione, la revisione triennale o l'emissione di una nuova attestazione. In tal caso l'aggiudicazione resta subordinata all'emissione dell'attestazione valida.

e) essere in possesso di valida certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 rilasciata per il settore EA di attività 31;

f) essere in possesso dell'abilitazione ai sensi del DM 37/2008 per gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del medesimo decreto;

g) aver realizzato, nel triennio 2014 – 2015 – 2016, un fatturato complessivo derivante da attività di messa a disposizione di reti di trasmissione dati, di almeno Euro 500.000,00 IVA Esclusa.

h) aver gestito per almeno 36 mesi continuativi, nel periodo che va dal 1/1/2011 al 31/12/2016 compresi, un sistema di videosorveglianza costituito da almeno 40 punti di ripresa. La gestione deve aver comportato sia la manutenzione delle infrastrutture che la messa a disposizione delle reti per la connessione delle stesse con i server di registrazione.

Ove il servizio di gestione dell'impianto di videosorveglianza fatto valere per la dimostrazione del requisito sia stato svolto da un operatore economico di natura plurisoggettiva (raggruppamento, consorzio ordinario, rete di imprese o Geie) ciascun componente dell'operatore economico può far valere il requisito per intero a condizione che abbia svolto sia la manutenzione delle infrastrutture, sia l'attività di messa a disposizione delle reti per la connessione delle stesse con i server di registrazione; in caso contrario potrà far valere il requisito per la sola attività svolta.

Ove il servizio di gestione dell'impianto di videosorveglianza fatto valere per la dimostrazione del requisito sia stato svolto da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito può essere fatto valere dal consorzio per intero (o per la quota ad esso spettante nel caso di operatore economico di natura plurisoggettiva) e da ciascuno dei consorziati esecutori nella misura pari a quanto può far valere il consorzio diviso il numero dei consorziati esecutori per intero a condizione che abbiano svolto sia la manutenzione delle infrastrutture, sia l'attività di messa a disposizione delle reti per la connessione delle stesse con i server di registrazione; in caso contrario il consorziato esecutore potrà far valere il requisito per la sola attività svolta.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016:

- il servizio deve essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, nelle parti indicate nella domanda di partecipazione alla gara, fermo restando che il servizio deve essere assunto per intero;

- l'impresa mandataria deve assumere almeno per quota la prestazione principale;

- il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016;

- il requisito di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016;

- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016 che assumono anche per quota le attività di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2;

- il requisito di cui alla precedente lettera d) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016 che assumono anche per quota le attività di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2. Se detti concorrenti sono più di uno è consentito che ciascuno di essi sia qualificato per la categoria OS19 o OS30 in classifica I, altrimenti è richiesta la qualificazione in classifica II.

- il requisito di cui alla precedente lettera e) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016 che assumono anche per quota le attività di cui alla lettera a) dell'art. 2;

- il requisito di cui alla precedente lettera f) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016 che assumono anche per quota le attività di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2;

- il requisito di cui alla precedente lettera g) deve essere posseduto dal complesso dei componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016 che assumono anche per quota le attività di cui alla lettera a) dell'art. 2, attraverso la sommatoria dei requisiti da essi posseduti, senza vincolo di minimo di possesso per ciascuna impresa raggruppata o consorziata;

- il requisito di cui alla precedente lettera h) deve essere posseduto dal complesso dei componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016 attraverso la sommatoria dei requisiti da essi posseduti, senza vincolo di minimo di possesso per ciascuna impresa raggruppata o consorziata, fermo restando che non è divisibile il numero dei punti di ripresa del sistema di videosorveglianza, né il periodo continuativo di gestione, ma soltanto le attività svolte nell'ambito del servizio di gestione.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, se di natura plurisoggettiva, vigono le regole riportate per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016.

Fatta salva la facoltà anche per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 di ricorrere all'avvalimento di cui nel prosieguo del presente bando integrale di gara, è consentito ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e/o e) e/o f) e/o g) e/o h) anche attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere d) e/o g) e/o h) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 anche per integrare i requisiti da essi posseduti.

Non è in ogni caso divisibile il numero dei punti di ripresa dell'impianto di videosorveglianza la cui gestione consente la dimostrazione del requisito di cui alla lettera h) né il periodo continuativo di gestione.

I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito.

Non è consentito che un'impresa funga da ausiliaria per più di un concorrente.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dal Giudice delegato o dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le disposizioni di cui al paragrafo precedente per la partecipazione delle imprese in concordato con continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del bando integrale di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione alla gara (modello 2), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 42 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016 non abbia indicato nella domanda di partecipazione alla gara per quali consorziati concorre, vige la presunzione che abbia concorso per se medesimo potendo eseguire direttamente le prestazioni dell'appalto.

I consorziati indicati quali esecutori dell'appalto da parte dei consorzi, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Ove il consorzio abbia designato un consorziato esecutore privo dei suddetti requisiti non potrà avvalersene con la conseguenza che, ove non si sia qualificato attraverso i requisiti del consorziato esecutore, dovrà eseguire direttamente la fornitura, ove invece si sia qualificato attraverso i requisiti del consorziato, risulterà esso stesso carente dei requisiti di qualificazione.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione alla gara (modello 2), le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del D.Lgs 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18 e 19 del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Si applica l'art. 89 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale:

la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Art. 11 - sopralluogo.

Il capitolato d'appalto descrive la localizzazione degli impianti e le loro caratteristiche, compresi alcuni esempi di cablaggi degli armadi stradali.

Non è pertanto obbligatorio compiere un sopralluogo sugli impianti.

I concorrenti che, ai fini di presentare l'offerta, abbiano necessità di compiere un sopralluogo che comprenda l'ispezione della sala operativa della Polizia Municipale o di determinati impianti dovranno concordarne la data contattando il numero 0574 1836746.

Art. 12 - contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione n. 1377 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21/12/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 43 del 21/02/2017, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'A.N.A.C. del contributo previsto per la fascia di importo del presente appalto, e pertanto di € 140,00.

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente bando integrale di gara all'art. 14 – "documenti da presentare per la partecipazione alla gara".

Il codice CIG che identifica la presente gara è: **68988073A2**.

Art. 13 – Modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara – quesiti e chiarimenti della documentazione di gara

Tutti i documenti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di committente del Comune di Prato all'indirizzo INTERNET:

<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>

Dalla pagina raggiungibile attraverso il link, entrare nella lista delle "Gare di appalto aperte e ristrette" e da qui nella pagina della gara.

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti del Comune di Prato, in Via dell'Accademia 42 - Prato, tel. 05741836672, fax 05741837427, e-mail gare@comune.prato.it.

Per ottenere chiarimenti circa il servizio in appalto, gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, all'ufficio del RUP, tel. 0574 1835242, fax 05741837427, e-mail gare@comune.prato.it.

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi; eventuali ulteriori giorni di chiusura sono pubblicizzati sul sito internet dell'Ente (www.comune.prato.it)

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 14/06/2017, e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> nella pagina web della presente gara, chiarimenti sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 16/06/2017.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 14 - documenti da presentare per la partecipazione alla gara.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare **un plico contenente tutta la documentazione di gara.**

Detto plico dovrà essere chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, su di esso dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura **"Non aprire – Appalto per l'affidamento del servizio di trasporto dati e manutenzione del sistema di videosorveglianza - gara n. 587" – Competenza Servizio SE"**.

Il plico dovrà a sua volta contenere le seguenti tre buste, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti, tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente:

Busta A) – "gara n. 587 – documenti per l'ammissione alla gara";

Busta B) – "gara n. 587 – offerta tecnica";

Busta C) – "gara n. 587 – offerta economica".

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"gara n. 587 - documenti per l'ammissione alla gara"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) domanda di partecipazione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e) o f) del D.Lgs 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegare le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti, l'impresa mandataria, le imprese mandanti e le parti del servizio assunte da ciascuna impresa;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico, l'impresa mandataria, le imprese mandanti e le parti del servizio assunte da ciascuna impresa;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del D.Lgs. 50/2016 già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare la tipologia di rete d'impresе (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto, l'impresa retista mandataria, le imprese retiste mandanti, le parti del servizio assunte da ciascuna impresa, il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo o, qualora non sia già stato conferito, contenere l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A6) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 10.

L'assunzione della parte del servizio consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature che compongono il sistema di videosorveglianza comprende l'assunzione del servizio di manutenzione evolutiva opzionale.

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 3).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;

- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;

- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- la dichiarazione sulla previsione e sulla necessità di firme congiunte per la partecipazione alla gara;
- le dichiarazioni sul possesso delle autorizzazioni possedute dall'impresa per la partecipazione alla gara nel caso in cui esse siano necessarie in seguito alla sussistenza di procedure concorsuali (concordato con continuità aziendale o fallimento) o alla presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria
- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) del precedente articolo 10, in merito alle quali si veda quanto precisato al successivo punto A3).

A3) DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito precisato, può avvenire attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/>, importando il file XML predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti, oppure utilizzando il modello 4, parimenti messo a disposizione dei concorrenti.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:
 - i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;
- nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:
 - nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:
 - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;



- va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
- non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;
- vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento;
- alla domanda sul lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare offerta non importa rispondere poiché l'appalto non è diviso in lotti.
- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:
 - basta inserire i dati del legale rappresentante che firma il DGUE.
- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:
 - il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo "Consortium Name" che non importa compilare;
 - va risposto "sì" se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza i requisiti di un proprio consorzio oppure utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda.
- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità economiche l'operatore economico non fa affidamento:
 - alla domanda "L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?" non importa rispondere poiché il subappalto è vietato e anche una risposta affermativa non avrebbe effetto;
 - non importa pertanto inserire la terna dei subappaltatori;
- nella parte III: motivi di esclusione
 - nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:
 - la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra il modello elettronico di DGUE ed il modello cartaceo. Il modello elettronico riporta infatti sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016, mentre il modello cartaceo riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.
 - nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:
 - la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.
 - nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;



- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- Si noti la differenza fra come è posta la domanda inerente le false dichiarazioni sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "si" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
 - sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
 - l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
 - l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini



del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;

- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 7 del modello 3, per rendere detta dichiarazione.

Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara pertanto l'operatore economico che non si trova in cause di esclusione deve rispondere "no".

- nella parte IV: Criteri di selezione:

- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "si" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente articolo 10 e, nella misura necessaria alla partecipazione alla gara, dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del precedente articolo 10.

In merito i predetti requisiti, possono essere presentate le dichiarazioni aggiuntive esplicative dei requisiti posseduti, tali che la stazione appaltante possa valutarne la congruità in sede di gara.

Per rendere dette dichiarazioni sono stati predisposti i punti 8), 9), 10), 11), 12) e 13) del modello 3, da compilarsi facoltativamente. Si precisa comunque che dette dichiarazioni non sono necessarie per l'ammissione alla gara qualora si sia resa la dichiarazione generale di cui alla sezione "a" della parte IV del DGUE. Se omesse non verranno richieste né come chiarimenti, né come soccorso istruttorio facendo fede il DGUE. Se presentate potranno però consentire, ove emergano dubbi sul possesso dei requisiti, la richiesta di chiarimenti o l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita)

I consorziati esecutori che consentono, con i propri requisiti, ai consorzi che li hanno designati di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e le imprese ausiliarie, devono rispondere "si" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

- nella parte V: Riduzione del numero di candidati:

- non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

- nella parte VI: Dichiarazioni finali:

- il DGUE cartaceo è precompilato; il DGUE elettronico non può essere compilato.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni

necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE, una volta compilato in formato elettronico o mediante il modello cartaceo, può essere stampato per essere prodotto fra la documentazione di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la spedizione della presente lettera d'invito.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- 1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";
- 2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";
- 3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico

concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) e cioè:

- se si tratta di imprese individuali: al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

- se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

- per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, oltre a quanto precedentemente indicato, anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

- Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Trattandosi di appalto che richiede l'acquisizione di informazione antimafia, le dichiarazioni devono essere riferite anche ai familiari conviventi dei soggetti sopra elencati.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite

all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice. Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

Il DGUE, comunque compilato, deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

Si ricorda che:

- ai fini dell'accertamento sull'assenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Nel caso in cui l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare il DGUE in formato elettronico, viene messo a disposizione il modello di DGUE in formato cartaceo, (mod. 4) precompilato nelle parti di spettanza della stazione appaltante:

Detto modello è tratto dal modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una **relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.**

A5) i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) e/o g) e/o h) dell'articolo 10 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016 o che debbano, per disposizione del Giudice o dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento di altro soggetto a causa della presenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:

A5a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere d) e/o g) e/o h) dell'articolo 10 o Mod. 6 per l'avvalimento di altro soggetto nel caso di procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A5b) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 10.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento a causa di procedura concorsuale, è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A6) solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016, **il contratto di rete in copia autentica.**

A7) (per tutte le imprese che ne sono in possesso) copia dell'**Attestazione SOA rilasciata all'impresa** accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e da copia di un documento di identità del medesimo.

A8) (per tutte le imprese che ne sono in possesso) copia della **certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 rilasciata all'Impresa per il settore EA di attività 31** accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e da copia di un documento di identità del medesimo.

A9) garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo del canone per il primo triennio, arrotondato all'unità inferiore, e quindi:

€ 14.529,00 (euro quattordicimilacinquecentoventinove//00).

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

Nel caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 587 – affidamento del servizio di trasporto dati e manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadina - garanzia provvisoria".

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere presentata in originale; è ammessa la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente a condizione che vengano forniti i mezzi per verificarne l'autenticità, anche sul sito internet dell'emittente;
- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio

di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.”

Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria in funzione del lotto di interesse e delle riduzioni applicabili, si rinvia al documento “schema per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria” allegato al presente bando integrale di gara di gara.

La modalità di calcolo fornita per determinare l'importo della garanzia provvisoria è stata elaborata secondo un'interpretazione prudenziale restrittiva dell'applicazione dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Diverse modulazioni dell'importo della garanzia provvisoria, laddove plausibili con una diversa interpretazione del dispositivo normativo, saranno valutate ed eventualmente accolte, ma non riconosciute come proprie dalla stazione appaltante.

Si precisa che:

- in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016 o di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;

- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio.

- in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

A10) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A10 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A9.

A11) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 140,00, a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

Il codice CIG che identifica la presente procedura è il seguente: 68988073A2.

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione” dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la presente procedura (68988073A2)

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

A12) PASS_{OE} ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS_{OE} nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omesso la produzione del PASS_{OE} nei cui confronti dovessero essere esperite le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASS_{OE} e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**gara n. 587 – offerta tecnica**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

B1) offerta tecnica redatta secondo l'articolazione del Modello 7, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata per i parametri indicati al precedente articolo 7, secondo quanto previsto al successivo articolo 16.

In particolare vanno indicati:

- il livello di accreditamento raggiunto dal concorrente all'interno dell'Avigilon Partner Program (Nessuno oppure Authorized oppure Silver oppure Gold oppure Platinum).

In caso di operatori economici plurisoggettivi il dato deve essere fornito per ogni impresa partecipante alla gara.

- La descrizione delle caratteristiche particolareggiate della telecamera tipo che sarà oggetto di fornitura nell'ambito del rinnovo tecnologico (o in eventuale estensione) sulla base di quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del capitolato d'appalto, specificando in particolare: la risoluzione, gli elementi di ripresa di ogni postazione, le tecniche di post-elaborazione, quanto altro serve a descrivere meglio dette telecamere;

- il numero massimo dei nuovi armadi stradali che saranno installati dal concorrente (ricordando che il punteggio diminuisce con l'aumentare dei nuovi armadi stradali)

- se la velocità di interconnessione Stadio/Questura/VVFF e Stazione/Questura sarà inferiore oppure pari o superiore a 100 Mbit/s in download con il 10% di velocità disponibile per l'upload in ciascuna delle sale operative;

- la descrizione dell'architettura complessiva del sistema di telecomunicazioni che verrà approntato per l'interconnessione della varie parti del sistema, specificando per ciascun collegamento realizzato i seguenti elementi minimi:

- tecnologia trasmissiva impiegata

- velocità di trasmissione

- velocità garantite sulla tratta

- Tipologia di cablaggi e apparati complementari impiegati per l'interconnessione delle pari del sistema alla infrastruttura di telecomunicazione

Va descritta almeno la tecnologia di connessione e la velocità garantita **per ogni telecamera di cui si compone attualmente il sistema.**

- il numero di telecamere offerte in sostituzione di quelle presenti per l'attività di manutenzione evolutiva;
- le tecniche adottate a garanzia della riservatezza delle comunicazioni;
- il sistema che sarà adottato per il costante monitoraggio dei sistemi oggetto dell'appalto.

Nell'offerta tecnica devono essere comunque indicati tutti gli elementi necessari alla attribuzione dei punteggi secondo le modalità di cui al presente bando integrale di gara.

Tali elementi saranno desunti, da parte della commissione, esclusivamente dall'offerta tecnica e non dal materiale aggiuntivo eventualmente allegato che avrà solo funzione esplicativa delle caratteristiche già indicate nell'offerta tecnica.

Possono essere allegate all'offerta tecnica brochure o altro materiale illustrativo a completamento ed integrazione di quanto descritto, ma detti allegati devono essere richiamati all'interno dell'offerta tecnica.

Nell'offerta tecnica non va assolutamente indicato, pena l'esclusione dalla gara, l'importo dell'offerta economica.

Nella redazione dell'offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del capitolato d'appalto e del presente bando integrale di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello 7 ovvero per altre particolari esigenze, l'interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore documentazione.

Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per l'offerta tecnica.

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**gara n. 587 – offerta economica**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

C1) offerta economica redatta secondo il modello 8 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente:

- **il ribasso sul canone posto a base di gara** che il concorrente offre per l'aggiudicazione dell'appalto.

Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, in valore percentuale con tre cifre decimali.

In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere vale il valore espresso in lettere.

In caso di utilizzo di più cifre decimali, quelle ulteriori alla terza saranno ignorate senza procedere ad alcun arrotondamento.

- **il ribasso unico sui prezzi posti a base d'asta per gli ampliamenti del sistema di videosorveglianza** che il concorrente offre per l'aggiudicazione dell'appalto.

Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, in valore percentuale con tre cifre decimali.

In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere vale il valore espresso in lettere.

In caso di utilizzo di più cifre decimali, quelle ulteriori alla terza saranno ignorate senza procedere ad alcun arrotondamento.

- **l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** che il concorrente sosterrrebbe per l'esecuzione del servizio.

L'importo deve essere espresso in cifre, in Euro con due cifre decimali.

Le offerte economiche saranno valutate secondo quanto previsto al successivo articolo 16 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Non sono ammesse offerte parziali, cioè riferite solo ad alcune parti del servizio.

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto agli importi a base d'asta.

Nella buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Art. 15 - modalità e termini di presentazione dei plichi

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre **le ore 13:00 del giorno 23/06/2017**, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato – piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario:

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 05741836062).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Art. 16 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara

La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs 50/2016 e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 da valutarsi da apposita Commissione di gara.

L'ammissione dei concorrenti alla gara e la proposta di aggiudicazione verranno affidate ad un seggio di gara che, a scelta della Stazione Appaltante, potrà essere costituito anche in forma monocratica.

L'esame e la valutazione delle offerte verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del dirigente di riferimento del Responsabile del Procedimento e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si provvederà alla pubblicazione della composizione della Commissione di gara ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

La Commissione e il seggio di gara saranno assistite da un Segretario verbalizzante.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:00 del giorno 26/06/2017 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, Via dell'Accademia, 42, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Il Seggio di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

In seguito all'esame di detta documentazione, il Seggio di Gara procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 17 – "motivi di esclusione dalla gara senza

possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte”.

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente ma che a giudizio del Seggio di gara, siano incorsi in carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, queste potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbligheranno il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di Euro 727,00

Le richieste verranno inviate secondo quanto indicato al successivo articolo 23 - comunicazioni.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Seggio di gara ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta del Seggio di gara. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere i dieci giorni.

Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte al successivo articolo 18.

I concorrenti che non abbiano presentato il PASSOE o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il PASSOE entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Le richieste verranno inviate secondo quanto indicato al successivo articolo 23 - comunicazioni.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta assunte dal Seggio di gara le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste B) "gara n. 587 - offerta tecnica" di ciascun concorrente ammesso al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal bando integrale di gara.

La mancata o l'irregolare presentazione dell'offerta tecnica, non incidendo su aspetti essenziali del servizio, non comporta l'esclusione dalla gara bensì il conseguimento del coefficiente di valutazione uguale a zero per ogni criterio di valutazione connesso all'offerta tecnica.

Parimenti l'erronea presentazione dell'offerta tecnica relativamente ad alcune parti della stessa, comporta la non valutazione di tali parti e il conseguimento del coefficiente di valutazione uguale a zero per i criteri di valutazione per i quali detta offerta tecnica non è stata correttamente presentata.

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto:

In una o più sedute riservate saranno valutate le offerte dei concorrenti per i parametri P1), P2), P3), P4), P5), P6), P7) e P8) del precedente articolo 7 come segue:

P1) livello del concorrente all'interno dell'Avigilon Partner Program

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP1p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1 dell'art. 7, assegnando:

VP1p(a) = 0 ai concorrenti che non hanno raggiunto alcun livello di accreditamento all'interno dell'Avigilon Partner Program

VP1p(a) = 0,25 ai concorrenti che hanno raggiunto il livello di accreditamento Authorized all'interno dell'Avigilon Partner Program

VP1p(a) = 0,50 ai concorrenti che hanno raggiunto il livello di accreditamento Silver all'interno dell'Avigilon Partner Program

VP1p(a) = 0,75 ai concorrenti che hanno raggiunto il livello di accreditamento Gold all'interno dell'Avigilon Partner Program

$VP1p(a) = 1$ ai concorrenti che hanno raggiunto il livello di accreditamento Platinum all'interno dell'Avigilon Partner Program

Nel caso in cui il concorrente abbia natura plurisoggettiva, si considera il livello minimo fra quelli raggiunti dai componenti l'operatore economico che partecipano alla gara.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $VP1p(a)$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di $VP1(a) =$ coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1, come segue:

- ove tutti i concorrenti abbiano ottenuto $VP1p(a) = 0$, tutti otterranno $VP1(a) = 0$;
- ove almeno un concorrente abbia ottenuto $VP1p(a) = 1$, i concorrenti otterranno $VP1(a)$ uguale al proprio coefficiente $VP1p(a)$;
- ove nessun concorrente abbia ottenuto $VP1p(a) = 1$ ed almeno un concorrente abbia ottenuto $VP1p(a) > 0$, verrà riportato ad uno il coefficiente $VP1p(a)$ più alto e verranno proporzionati a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima assegnati.

I coefficienti così calcolati verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P2) qualità delle telecamere proposte, in sostituzione delle esistenti, nell'ambito della manutenzione evolutiva e per le nuove installazioni;

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di:

$VP2p(a) =$ coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2 dell'art. 7, calcolandolo come segue:

verranno attribuiti

punti 0 per telecamere fino a 8 Mega Pixels

punti 2 per telecamere con più 8 Mega Pixels e meno di 12 Mega Pixels

punti 5 per telecamere con almeno 12 Mega Pixels

verranno attribuiti poi, ulteriori

punti 0 per telecamere non in grado di unire le singole immagini in un'immagine a 360°

punti 3 per telecamere in grado di unire le singole immagini in un'immagine a 360°

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $VP2p(a)$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di $VP2(a) =$ coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2, attraverso la seguente formula:

$$VP2(a) = VP2p(a) / VP2p(max)$$

Dove $VP2p(max)$ è il Massimo valore di $VP2p(a)$ ottenuto dai concorrenti in gara.

I coefficienti così calcolati verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Ove tutti i concorrenti ottengano $VP2p(a) = 0$, tutti otterranno $VP2(a) = 0$

P3) Utilizzo degli armadi stradali esistenti

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di:

$VP3p(a) =$ coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3 dell'art. 7, calcolandolo come segue:

$$VP3p(a) = 1 - (0,1 * na)$$

Dove $na =$ numero dei nuovi armadi stradali che installerebbe il concorrente

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $VP3p(a)$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di $VP3(a) =$ coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3, riportando ad uno il coefficiente $VP3p(a)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. I coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Si rimarca che l'installazione di 10 o più nuovi armadi stradali comporta l'attribuzione di $VP3(a) = 0$ e se tutti i concorrenti installeranno 10 o più nuovi armadi stradali, tutti otterranno $VP3(a) = 0$.

P4) Velocità di interconnessione Stadio/Questura/VVFF e Stazione/Questura

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP4(a) =$ coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4 dell'art. 7, assegnando:

VP4(a) = 0 ai concorrenti che hanno garantito una velocità di interconnessione Stadio/Questura/VVFF e Stazione/Questura inferiore a 100 Mbit/s in download con il 10% di velocità disponibile per l'upload in ciascuna delle sale operative

VP4(a) = 1 ai concorrenti che hanno garantito una velocità di interconnessione Stadio/Questura/VVFF e Stazione/Questura pari o superiore a 100 Mbit/s in download con il 10% di velocità disponibile per l'upload in ciascuna delle sale operative

P5) Connettività fra le telecamere ed il sistema di memorizzazione

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di:

VP5p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P5 dell'art. 7, calcolandolo come segue:

per ogni telecamera che costituisce il sistema di videosorveglianza, verrà calcolato il valore di

PC = punteggio connettività

attraverso la formula

$$PC = P_t + P_v$$

Dove

P_t = punti tecnologia che verranno attribuiti come segue:

P_t = 0 per utilizzo di tecnologia radio Wifi o 3G/4G

P_t = 2 per utilizzo di tecnologia in rame

P_t = 5 per utilizzo di tecnologia in fibra ottica

e

P_v = punti velocità che verranno attribuiti come segue:

P_v = 0 per collegamento con velocità fino a 10 Mbit/s

P_v = 2 per collegamento con velocità superiore a 10 Mbit/s e fino a 20 Mbit/s

P_v = 5 per collegamento con velocità superiore a 20 Mbit/s

Il valore di VP5p(a) verrà calcolato attraverso la formula:

$VP5p(a) = \sum_N(PC)/N$ cioè somma dei valori di PC per ogni telecamera che compone il sistema di videosorveglianza diviso il numero delle telecamere.

Il numero N di telecamere è pari a 83 (art. 1.1 e allegato 1-a del Capitolato d'Appalto)

I coefficienti VP5p(a) così calcolati verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP5p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP5(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P5, attraverso la seguente formula:

$$VP5(a) = VP5p(a) / VP5p(max)$$

Dove VP5p(max) è il Massimo valore di VP5p(a) ottenuto dai concorrenti in gara.

Ove tutti i concorrenti ottengano VP5p(a) = 0, tutti otterranno VP5(a) = 0

A maggior precisazione si specifica che:

Il punteggio complessivo è assegnato in modo mediato in base al numero di telecamere servite dalle varie tipologie di collegamento. Viene considerato esclusivamente il collegamento tra l'armadio presente nella sala operativa della Questura e l'armadio stradale a fianco della telecamera. Gli altri collegamenti terminali sono considerati realizzati in rame. In caso di collegamenti misti, ai fini della valutazione viene considerato quello qualitativamente inferiore. Quindi ad esempio, considerando un collegamento in fibra ottica a 1 Gbit/s fino a mt 50 dall'armadio stradale, completato da un ponte radio a 11 Mbit/s, questo collegamento prenderà comunque punti zero relativamente alla tecnologia realizzata e punti due relativamente alla velocità garantita.

Qualora non siano forniti dati sufficienti per attribuire il punteggio PC per una telecamera, per detta telecamera verrà considerato PC = 0 e la media verrà ugualmente calcolata su 83 telecamere.

I coefficienti così calcolati verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P6) Numero di telecamere offerte in sostituzione di quelle presenti per l'attività di manutenzione evolutiva ;

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di:

VP6(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P6 dell'art. 7, calcolandolo come segue:

$$VP6(a) = Nt(a) / Nt(max)$$

Dove

Nt(a) = numero di telecamere che il concorrente (a) offre di sostituire nell'ambito della manutenzione evolutiva

Nt(max) = massimo valore di Nt(a) fra quelli dei concorrenti in gara

Ove tutti i concorrenti offrano Nt(a) = 0, tutti otterranno VP6(a) = 0

I coefficienti così calcolati verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P7) Qualità delle tecniche utilizzate sui collegamenti a garanzia della riservatezza delle comunicazioni

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP7p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P7 dell'art. 7, pari alla media dei coefficienti VP7p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la qualità delle tecniche utilizzate sui collegamenti a garanzia della riservatezza delle comunicazioni.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP7p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP7(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P7, riportando ad uno il coefficiente VP7p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P8) Qualità del sistema allestito dal fornitore per il costante monitoraggio dei sistemi oggetto dell'appalto

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP8p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P8 dell'art. 7, pari alla media dei coefficienti VP8p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la qualità del sistema allestito dal fornitore per il costante monitoraggio dei sistemi oggetto dell'appalto

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP8p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP8(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P8, riportando ad uno il coefficiente VP8p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta compiuta la suddetta valutazione, la commissione determinerà il valore di

Ct(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) rispetto ai parametri di valutazione desumibili dal contenuto dell'offerta tecnica

attraverso la seguente formula:

$$Ct(a) = (VP1(a) * 4) + (VP2(a) * 10) + (VP3(a) * 4) + (VP4(a) * 4) + (VP5(a) * 10) + (VP6(a) * 30) + (VP7(a) * 4) + (VP8(a) * 4)$$

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente bando integrale, la Commissione provvederà a dare lettura dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte per i parametri di valutazione P1), P2), P3), P4), P5), P6), P7) e P8) del precedente articolo 7, in conseguenza della valutazione fin qui compiuta delle offerte tecniche e dei punteggi attribuiti alle stesse.

La Commissione procederà quindi, sempre in seduta pubblica, all'apertura della Busta C): "gara n. 587 - offerta economica" di ciascun concorrente dando lettura del contenuto delle stesse.

Nel caso in cui debbano operarsi delle esclusioni di offerte non presentate regolarmente, qualora tale esclusione faccia insorgere i presupposti per una nuova riparametrazione dei coefficienti attribuiti per le offerte tecniche, questa avverrà preliminarmente all'attribuzione dei punteggi per le offerte economiche.

Conclusa la lettura delle offerte economiche la Commissione di gara provvederà all'attribuzione dei punteggi per i criteri di valutazione desumibili dalle offerte economiche ed alla formulazione della graduatoria delle offerte come di seguito dettagliato. Tali operazioni potranno avvenire, a discrezione della Commissione, in seduta pubblica o in seduta riservata fermo restando che i punteggi risultanti verranno in ogni caso comunicati in seduta pubblica.

La valutazione delle offerte per i criteri di valutazione desumibili dalle offerte economiche avverrà come segue:

P9) Ribasso sul canone posto a base di gara.

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP9(a) = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P9 dell'art. 7, attraverso la seguente formula:

$$VP9(a) = R1(a) / R1(max)$$

Dove:

R1(a) = ribasso sul canone posto a base di gara offerto dal concorrente (a).

R1(max) = massimo valore di R1(a) fra quelli offerti dai concorrenti in gara.

Ove tutti i concorrenti offrano R1(a) = 0, tutti otterranno VP9(a) = 0

I coefficienti VP9(a) verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

P10) Ribasso sui prezzi posti a base d'asta per gli ampliamenti del sistema di videosorveglianza.

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP10(a) = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P10 dell'art. 7, attraverso la seguente formula:

$$VP10(a) = R2(a) / R2(max)$$

Dove:

R2(a) = ribasso sui prezzi posti a base d'asta per gli ampliamenti del sistema di videosorveglianza offerto dal concorrente (a).

R2(max) = massimo valore di R2(a) fra quelli offerti dai concorrenti in gara.

Ove tutti i concorrenti offrano R2(a) = 0, tutti otterranno VP10(a) = 0

I coefficienti VP10(a) verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta compiuta la suddetta valutazione, la commissione determinerà, per ogni concorrente, il valore di

Ce(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) rispetto ai criteri di valutazione desumibili dal contenuto dell'offerta economica

attraverso la seguente formula:

$$Ce(a) = (VP9(a) * 25) + (VP10(a) * 5)$$

Per ogni offerta verrà quindi determinato il valore di

Ctot(a) = indice di valutazione complessivo dell'offerta (a)

attraverso la seguente formula

$$Ctot(a) = Ct(a) + Ce(a)$$

Verrà infine determinata la graduatoria delle offerte in ordine decrescente di Ctot(a).

In caso di parità di punteggio Ctot(a) avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio Ct(a).

In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

La Stazione appaltante, per le offerte che abbiano ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti

punti massimi previsti dal bando integrale di gara, procederà con la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La valutazione di anomalia sarà compiuta dal RUP con il supporto della Commissione di gara.

Le offerte per le quali sarà ritenuta la sussistenza di una delle motivazioni di cui all'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, saranno escluse dall'aggiudicazione in quanto inammissibili.

L'esclusione delle offerte a seguito della verifica di anomalia non comporta alcuna riparametrazione dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte.

Al termine dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, la Commissione di gara determinerà la graduatoria definitiva delle offerte ed il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione all'offerta che si trova nella posizione più alta in graduatoria che non sia stata ritenuta inammissibile.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, già nella giornata del 26/06/2017.

Nel caso in cui la gara si articoli su più sedute pubbliche in varie giornate, qualora le sedute non abbiano luogo in giorni consecutivi, la data e l'ora delle stesse saranno comunicate ai concorrenti con le modalità descritte nel successivo articolo 22 e saranno inoltre pubblicate sul profilo di committente del Comune di Prato.

Art. 17 - motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte.

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto verranno esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale;
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui ricorra il caso di una procedura concorsuale;
- il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedura concorsuale sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti indicati al precedente articolo 10 – "soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione" nella misura necessaria per la partecipazione, salva l'applicazione dell'art. 89 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai



sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- la mancata sigillatura del plico e/o della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;
- la presentazione dell'offerta economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente articolo 14
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva di uno dei ribassi richiesti, o priva dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione del servizio;
- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del bando di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- il mancato pagamento nei termini stabiliti nella richiesta di regolarizzazione, della sanzione dovuta in caso di ricorso al soccorso istruttorio;
- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 14, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 14 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata;

La mancata dichiarazione delle parti dell'appalto assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando che le parti di assunzione dell'appalto già dichiarate non potranno essere modificate.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 10 del presente bando integrale.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- che sono state presentate da concorrenti che non hanno i requisiti richiesti;
- il cui prezzo supera, anche per un solo parametro, l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara.

- che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

Art. 18 – soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato casa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita al precedente articolo 16.

In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché sia presentata la documentazione richiesta o siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La documentazione richiesta è da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

La sanzione è omnicomprensiva per tutte le irregolarità da sanare.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà applicata alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità essenziali che per quelle non essenziali), il concorrente sarà escluso dalla gara.

Le richieste verranno inviate con le modalità previste al successivo articolo 23.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 19 –aggiudicazione

Il primo ed il secondo concorrente rimasti in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, saranno sottoposti alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016.

In questa fase, qualora si debba utilizzare la procedura AVCPASS, i concorrenti sottoposti a verifica dei requisiti che non abbiano presentato il PASSOE in sede di gara, saranno invitati a presentarlo entro 5 giorni lavorativi pena l'esclusione dall'aggiudicazione.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari aggiornati comprensivi dei nominativi delle persone nei confronti delle quali vanno compiute le verifiche circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

I soggetti interessati dalle verifiche ed i motivi di esclusione sono elencati al punto A3 dell'art. 14.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di selezione di cui alle lettere b) e f) dell'art. 10, verrà acquisita la visura dell'iscrizione al registro delle Imprese o verrà richiesto al concorrente il certificato di iscrizione nel registro professionale di competenza;

Per la dimostrazione del possesso del requisito di selezione di cui alla lettera c) dell'art. 10, verrà richiesta, ove non già presentata in gara, l'attestato della licenza di brevetto Avigilon;

Per la dimostrazione del possesso del requisito di selezione di cui alla lettera d) dell'art. 10, verrà acquisita sul casellario delle imprese dell'ANAC la copia conforme dell'attestazione SOA;

Per la dimostrazione del possesso del requisito di selezione di cui alla lettera e) dell'art. 10, verrà richiesta, ove non già presentata in gara, la copia conforme del certificato di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 rilasciato per il settore EA di attività 31;

Per la dimostrazione del possesso del requisito di selezione di cui alla lettera g) dell'art. 10, verrà richiesto, ove non già presentato in gara, uno dei documenti di cui all'allegato XVII, parte I, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ovvero:

b) bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto.

Per la dimostrazione del possesso del requisito di selezione di cui alla lettera h) dell'art. 10, verrà richiesta, ove non già presentata in gara, la dichiarazione di cui al punto 13) del modello 3, in quanto corrispondente al mezzo di prova di cui all'allegato XVII, parte II, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

Per i servizi prestati a favore di Enti Pubblici si procederà alla verifica d'ufficio della veridicità della dichiarazione presentata.

Art. 20 - adempimenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante:

a) garanzia definitiva come prevista dall'art. 15 del capitolato d'appalto;

b) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;

c) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

c) le polizze assicurative di cui all'art. 23 del Capitolato d'appalto

d) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare:

- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara sui quotidiani, preventivato in Euro 1.900,00 salvo più esatta definizione all'atto dell'emissione delle fatture dei concessionari, considerando la quota di Euro 50,00 per ogni pubblicazione sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";
- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, preventivato in Euro 2.200,00, salvo più esatta definizione all'atto dell'emissione delle fatture.
- quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 2.900,00.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di

legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 21 - disposizioni varie

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente bando integrale di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante.
- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato da parte delle ditte concorrenti.
- il termine, di cui all'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 per la stipulazione del contratto, è di 90 giorni;
- Il Comune di Prato si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza pur nelle more della stipula del contratto;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- il Foro di Prato sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

E' escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

- al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 22 - privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 23 - comunicazioni

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>) nella pagina web della presente gara.

L'Amministrazione Comunale utilizzerà la pec per le comunicazioni dirette ai concorrenti.

In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo.

Le comunicazioni riguardanti l'impresa ausiliaria verranno in ogni caso inoltrate all'impresa ausiliata o alla capogruppo del raggruppamento cui partecipa l'ausiliata.



Le comunicazioni via pec verranno inviate all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati o all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Art. 24 – responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Paolo Boscolo, funzionario informatico del Servizio Informatizzazione e Rete Civica.

Art. 25 - forme di pubblicità

Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Profilo di committente del Comune di Prato: <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>
- Regione Toscana - Sito Web SITAT;
- due quotidiani a diffusione nazionale, per estratto;
- due quotidiani a diffusione locale, per estratto.

Il bando di gara sarà inoltre inviato all'ANAC per la pubblicazione sulla propria piattaforma.

Art. 26 – ricorsi

Avverso il presente bando integrale di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prato, 17/05/2017

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli).